

Modificazione del 1° settembre 2013

Capitolo 4: Posizioni generali

Rev.	No. pos.	TP	Denominazione
C	4707.00	4	Tassa di presenza per il laboratorio del gabinetto medico, per paziente con consultazione comprese le analisi di laboratorio e per giorno; applicabile soltanto se gli esami di laboratorio sono eseguiti nel proprio laboratorio del gabinetto medico o durante una visita a domicilio, conformemente all'articolo 54 capoverso 1 lettera a numeri 3 e 4 OAMal, e come diagnosi in presenza del paziente conformemente all'articolo 54 capoverso 1 lettera a numero 2 OAMal per incarico e per giorno: ugualmente applicabile se gli esami di laboratorio sono eseguiti per il proprio bisogno o su incarico esterno da laboratori d'ospedale conformemente all'articolo 54 capoverso 1 lettere b e c, nonché capoverso 2 OAMal e da officine di farmacisti conformemente all'articolo 54 capoverso 1 lettera c OAMal per incarico anche applicabile per analisi di laboratorio per il proprio bisogno tramite laboratori (d'ospedale) conformemente all'articolo 54, capoverso 3 OAMal Definizione dell'incarico vedi Posizione 4700.00 Limitazione: cumulabile con le posizioni 4707.10 e 4707.20 supplementi per analisi con e senza suffisso C, fino a un massimo di 24 punti
C	4707.10	2	Supplemento per ogni analisi con suffisso C; applicabile soltanto in relazione con la tassa di presenza di cui alla posizione 4707.00 se gli esami di laboratorio sono eseguiti nel proprio laboratorio del gabinetto medico o durante una visita a domicilio, conformemente all'articolo 54 capoverso 1 lettera a numeri 3 e 4 OAMal, e come diagnosi in presenza del paziente conformemente all'articolo 54 capoverso 1 lettera a numero 2 OAMal; per più consultazioni incluse analisi di laboratorio applicabile anche più volte al giorno anche applicabile in relazione con la tassa di presenza di cui alla posizione 4707.00 se gli esami di laboratorio sono eseguiti per il proprio bisogno o su incarico esterno da laboratori d'ospedale conformemente all'articolo 54 capoverso 1 lettere b e c, nonché capoverso 2 OAMal, e da officine di farmacisti conformemente all'articolo 54 capoverso 1 lettera c OAMal anche applicabile in relazione con la tassa di presenza di cui alla posizione 4707.00 per analisi di laboratorio per il proprio bisogno tramite laboratori (d'ospedale) conformemente all'articolo 54, capo-

			verso 3 OAMal Limitazione: cumulabile con le posizioni 4707.00 taxa di presenza e 4707.20 supplemento per analisi senza suffisso C, fino a un massimo di 24 punti per giorno
C	4707.20	1	Supplemento per ogni analisi senza suffisso C; applicabile soltanto in relazione con la taxa di presenza di cui alla posizione 4707.00 se gli esami di laboratorio sono eseguiti nel proprio laboratorio del gabinetto medico o durante una visita a domicilio conformemente all'articolo 54 capoverso 1 lettera a numeri 3 e 4 OAMal, e come diagnosi in presenza del paziente conformemente all'articolo 54 capoverso 1 lettera a numero 2 OAMal; per più consultazioni incluse analisi di laboratorio applicabile anche più volte al giorno anche applicabile in relazione con la taxa di presenza di cui alla posizione 4707.00 se gli esami di laboratorio sono eseguiti per il proprio bisogno o su incarico esterno da laboratori d'ospedale conformemente all'articolo 54 capoverso 1 lettere b e c, nonché capoverso 2 OAMal, e da officine di farmacisti conformemente all'articolo 54 capoverso 1 lettera c OAMal anche applicabile in relazione con la taxa di presenza di cui alla posizione 4707.00 per analisi di laboratorio per il proprio bisogno tramite laboratori (d'ospedale) conformemente all'articolo 54, capoverso 3 OAMal Limitazione: cumulabile con le posizioni 4707.00 taxa di presenza e 4707.10 supplemento per analisi con suffisso C, fino a un massimo di 24 punti per giorno

5 Capitolo: Appendici all'elenco delle analisi

5.1 Appendice A: Analisi eseguite nell'ambito delle cure di base

(art. 52 cpv. 3 LAMal nonché art. 54 cpv. 1, art. 62 cpv. 1 lett. a e art. 62 cpv. 2 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102))

5.1.1 Osservazioni preliminari al capitolo 5.1

Secondo l'articolo 54 OAMal, i seguenti laboratori sono autorizzati a eseguire unicamente analisi nell'ambito delle cure di base:

1. Il laboratorio del gabinetto medico secondo l'articolo 54 capoverso 1 lettera a OAMal. Soltanto i medici titolari di determinati titoli di perfezionamento hanno inoltre a disposizione <<l'elenco ampliato per medici con determinati titoli di perfezionamento>> nel capitolo 5.1.3 dell'elenco delle analisi.
2. Il laboratorio d'ospedale che esegue soltanto analisi per il proprio bisogno (laboratorio d'ospedale di tipo A ai sensi della convenzione di garanzia della qualità) secondo l'articolo 54 capoverso 1 lettera b OAMal.
3. L'officina del farmacista secondo l'articolo 54 capoverso 1 lettera c OAMal.
4. Il laboratorio d'ospedale che esegue analisi su prescrizione di un altro fornitore di prestazioni soltanto nell'ambito delle cure di base (laboratorio d'ospedale di tipo B ai sensi della convenzione di garanzia della qualità) secondo l'articolo 54 capoverso 1 lettera c e capoverso 2 OAMal.

Secondo l'articolo 54 capoverso 1 lettera a OAMal, per il laboratorio di gabinetto medico valgono inoltre le seguenti condizioni supplementari:

1. Le analisi sono eseguite nell'ambito delle cure di base per il proprio bisogno del medico, ossia per i propri pazienti.

2. Il risultato delle analisi è in linea di massima disponibile durante la consultazione, ossia in presenza del paziente (diagnosi in presenza del paziente). A questa componente temporale sono applicate unicamente le seguenti eccezioni:

- il risultato non è disponibile entro breve tempo per motivi tecnici e indipendentemente dal luogo dove viene svolta l'analisi (p. es. Determinazione del numero di germi nell'urina);
- i campioni da analizzare vengono prelevati durante una visita medica a domicilio.

3. Il laboratorio è parte del gabinetto del medico curante sia fisicamente sia giuridicamente. Come per tutti gli altri tipi di laboratorio autorizzati, la direzione del laboratorio, ossia il medico praticante, deve assumere personalmente la conduzione e la responsabilità dell'esecuzione delle analisi per i propri pazienti. Il principio secondo cui le analisi sono eseguite unicamente per i propri pazienti è applicato anche ai gabinetti medici in comune.

4. Alcune delle analisi comprese nelle cure di base in senso stretto designate separatamente possono essere eseguite al di fuori del proprio gabinetto medico durante una visita al domicilio del paziente o presso la casa di riposo o di cura dove egli è degente.

Si vedano anche le osservazioni preliminari all'allegato 3 Opre.

5.1.4 Analisi eseguibili da medici durante una visita a domicilio

5.1.4.1 Osservazioni preliminari al capitolo 5.1.4

Secondo l'articolo 54 capoverso 1 lettera a numero 4 OAMal, le analisi elencate qui di seguito possono essere eseguite al di fuori del proprio gabinetto medico durante una visita a domicilio (incl. case di riposo o di cura). Si tratta di analisi contemplate nell'elenco parziale 1 (capitolo 5.1.2.2) e nell'elenco parziale 2 (capitolo 5.1.2.3). Conformemente al testo introduttivo all'elenco parziale 1, il valore del punto per le analisi figuranti nell'elenco parziale 1, può parimenti essere stabilito in convenzioni tariffali.

5.1.4.2 Elenco delle analisi

Rev.	No. pos.	TP	Denominazione
N	1260.00	32	D-Dimeri, qn H
N	1356.00	2.5	Glucosio, sangue/plasma/siero C
N	1700.00	6	Tempo di tromboplastina secondo Quick/INR H
N	1735.00	17.9	Troponina (T o I), test rapido Limitazione: non cumulabile con posizione 1249.00 Creatina chinasi (CK), totale C
N	1740.00	1	Stato urinario parziale, 5-10 parametri C
N	3469.00	14.8	Streptococcus, beta-emolizzante, gruppo A, test rapido M